

CAPITOLATO SPECIALE

ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL NOLEGGIO DI LICENZE D'USO DI APP. PER LA RILEVAZIONE PRESENZE TRIENNIO 2023 - 2025

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro, da stipulare con un unico operatore economico (di seguito anche "Fornitore") ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020 e dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50 del 2016, ha ad oggetto il noleggio di applicazione per dispositivi mobili progettata per consentire di effettuare rilevazione elettronica di presenze, per una durata complessiva di 3 anni – TRIENNIO 2023 - 2025.

L'accordo quadro disciplina le condizioni generali stabilite in via preventiva, degli eventuali futuri contratti applicativi (di seguito anche "ordinativi" o "appalti attuativi") che saranno stipulati durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro.

Il servizio sarà effettuato in relazione a ciascun contratto attuativo fino alla concorrenza della quota utenze massima prevista dal presente accordo quadro, come indicato al successivo articolo n. 4.

ART. 2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il servizio sarà composto da due applicazioni software:

- Un'applicazione dedicata a dispositivi di tipo mobile (App) per la "Rilevazione delle presenze" a disposizione degli utilizzatori, che permetta la timbratura, la redazione di schede di lavorazione ed il monitoraggio dei servizi prestati;
- Un portale web riservato all'Amministrazione del Comune di Napoli finalizzato alla gestione e alla rendicontazione delle ore di attività prestate.

L'App di rilevazione presenze sarà disponibile sul web per gli utilizzatori, i quali potranno scaricarla gratuitamente ed accedere al proprio profilo privato tramite credenziali personali.

L'App consentirà agli utilizzatori di registrare mediante smartphone l'orario di inizio e di fine della propria attività, rilevando contestualmente la posizione GPS. Sarà possibile per gli utilizzatori corredare l'attestazione delle ore di prestazione con una scheda di lavorazione contenente un testo descrittivo ed una documentazione fotografica attestante le attività svolte.

L'App consentirà inoltre mediante un pannello di gestione: di accedere al calendario dei servizi svolti; di visualizzare il totale delle ore prestate; di inviare richieste di permessi o comunicare eventuali indisponibilità. Le timbrature saranno inviate automaticamente ed in forma sicura sui server dedicati della società appaltatrice, per essere immediatamente disponibili per la consultazione o l'esportazione in Excel da parte del Responsabile di Progetto.

Oltre a queste funzionalità sarà prevista la possibilità di pianificare le attività degli utilizzatori con una programmazione giornaliera, settimanale o mensile delle stesse.

Il portale web riservato all'Amministrazione del Comune di Napoli includerà la sincronizzazione quotidiana della rilevazione presenze degli utilizzatori, nonché delle attività svolte. Tale funzionalità sarà assicurata mediante l'aggiornamento di un apposito file predisposto dall'Amministrazione e condiviso su uno spazio cloud dell'Amministrazione Comunale. Il file consentirà tramite un link l'accesso ai file PDF relativi alle schede di attività espletate. Tramite i dati georeferenziati delle timbrature sarà inoltre possibile generare una mappa che consente di consultare le attività svolte sul territorio cittadino.

Entro il giorno 3 di ogni mese il fornitore del servizio aggregherà i dati quotidiani relativi a presenze ed attività mediante un foglio di calcolo di rendicontazione mensile, predisposto dall'Amministrazione Comunale in forma condivisa su uno spazio cloud dell'Amministrazione Comunale. Il file conterrà i seguenti campi: ore prestate nel mese; ore prestate in totale; giornate di permesso nel mese; giornate di permesso totali; riepilogo settimanale delle attività totali.

ART. 3 DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

Con la conclusione dell'accordo quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga a svolgere i servizi che successivamente le saranno richiesti entro il limite massimo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo quadro stesso.

L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la stazione appaltante nei confronti del fornitore, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

Il fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento qualora gli venga richiesto di svolgere servizi per una quantità inferiore a quella indicata nell'accordo quadro.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui il preventivo presentato non venga ritenuto congruo.

Tutti i servizi dovranno essere prestati secondo le modalità e nei tempi specificati nella richiesta di ordinativo riferita a ciascun contratto attuativo.

ART. 4 LICENZE D'USO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere prestati a richiesta della stazione appaltante, durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro, fino ad un massimo di n. 850 utenti per mese per un totale complessivo di n. 30.600 utenze complessive nel triennio.

La quota utenze complessiva summenzionata quantifica un fabbisogno massimo presunto, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'appaltatore. Pertanto tale quota non è vincolante per l'Amministrazione, che non risponderà nei confronti del fornitore in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale quota solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte degli operatori economici.

L'accordo quadro stipulato avrà durata di tre anni, decorrenti dalla data dell'affidamento e relativo alle annualità 2023 -2025, per la realizzazione dei servizi descritti all'art. 2 del presente capitolato.

Il servizio sarà prestato a seguito della stipula dei contratti attuativi per la durata prevista dagli stessi, previa comunicazione formale. Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, i

servizi potranno essere prestati nelle more della stipula dei rispettivi contratti e, ai sensi dell'art. 8 della L.120/2020, nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione.

È escluso il rinnovo tacito. L'avvio dell'esecuzione del servizio avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge con l'adozione di apposito provvedimento.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e condizioni, ovvero a patti e condizioni maggiormente favorevoli per la stazione appaltante.

E' ammessa la sospensione delle prestazioni qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, il fornitore non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

Art. 5 DISPOSIZIONI NORMATIVE

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento del presente accordo quadro sono regolati dalla richiesta di preventivo (RDO), dal preventivo formulato dal fornitore, dal capitolato e dalla lettera di affidamento dell'accordo.

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento degli appalti attuativi sono regolati oltre che da quanto elencato nel precedente paragrafo, anche dall'ordinativo emesso dalla Stazione appaltante, conformemente a quanto previsto nel successivo art. 6, e dal preventivo formulato dal fornitore.

Per quanto non contenuto in tali atti, si farà riferimento:

- alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

ART. 6 STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, SPESE, IMPOSTE E TASSE. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica (documento di stipula generato dal sistema eprocurement Mercato Elettronico per la P.A) dal Dirigente Responsabile del Servizio Sostegno all'Occupazione del Comune di Napoli. Al fornitore sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del fornitore. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

I contratti applicativi derivati saranno conclusi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per posta elettronica certificata, in conformità allo schema che si allega alla presente procedura.

La stipulazione dell'accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell'accordo quadro anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dall'accordo quadro laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il fornitore resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

L'accordo quadro avrà come contenuto anche le clausole di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto l'1.8.2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania, il c.d. "Programma 100", nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i. con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017 e visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente",.

Con la stipula dell'accordo quadro, tramite atto pubblico amministrativo, la stazione appaltante fissa le clausole generali che regoleranno, per la durata dello stesso, i contratti attuativi specifici da stipularsi tramite scrittura privata semplice.

Il fornitore si impegna, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 comma 8 del Codice, ad attivare il servizio nelle more della stipula dei predetti contratti applicativi.

ART.7 PATTO DI INTEGRITÀ

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30/01/2018, recante *"Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse"* approva, tra l'altro, il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella "Documentazione Amministrativa".

ART.8 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 DEL COMUNE DI NAPOLI

Il Comune di Napoli nella Missione 01 – Programma 04 – Ambito “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 - Sezione Operativa ha determinato che *“si conferma la necessità di erogare alcuni servizi e/o prestazioni, nonché di instaurare rapporti, esclusivamente nei casi in cui vi sia la regolarità tributaria nei confronti dell’Amministrazione Comunale, mantenendo l’approccio inaugurato oltre 10 anni fa attraverso le verifiche attivate nel cd Programma 100”*.

Il DUP 2021/2023 è pubblicato sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Stazione Appaltante liquiderà l’importo dovuto per ciascun servizio effettivamente richiesto, entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, da emettere a seguito di ciascun ordinativo (appalto attuativo), nonché subordinatamente all’accertamento della regolare esecuzione e degli altri adempimenti previsti per legge, tra i quali la verifica di regolarità del DURC.

La stazione appaltante dovrà indicare in fase preventiva un numero di utenti massimi utilizzatori dell'app. per il periodo specificato. Eventuali utenze non utilizzate nel periodo non potranno essere rimborsate.

Il pagamento sarà eseguito solo sulla base delle prestazioni effettivamente richieste al fornitore e l'account potrà essere utilizzato successivamente all'invio della fattura. Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi. Il Comune non eseguirà alcun pagamento al fornitore in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l'accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzione di cui al presente capitolato.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell’art. 25 della D.L. 66/2014 conv. con Legge 89/2014, esse dovranno indicare il codice CIG, lo SMART CIG, e il CUP questi ultimi acquisiti dalla stazione appaltante e comunicati dalla stessa al fornitore.

Il corrispettivo contrattuale, determinato in base ai prezzi dei servizi indicati nel preventivo, è determinato dal fornitore in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al fornitore medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

ART. 10 - TRACCIABILITA’

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il fornitore dovrà comunicare al Comune di Napoli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, c. 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il Comune di Napoli non eseguirà alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati.

ART. 11 - RECESSO UNILATERALE DALL'ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 15 gg., decorrenti dalla data di ricezione, da parte del fornitore, della relativa comunicazione a mezzo pec. La Stazione Appaltante resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. Il fornitore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. 12 - RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:

- fallimento dell'affidatario;
- reiterate omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione del servizio o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione delle penali per un importo superiore al 10% del valore massimo stimato del contratto,
- grave inadempimento dell'affidatario rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato;
- sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- violazione degli obblighi di tracciabilità.
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione della presente procedura di affidamento.

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Stazione Appaltante al fornitore senza che questi abbia nulla a pretendere salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese. A seguito della risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare ad altri il servizio, in danno del fornitore inadempiente.

In caso di constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Il R.U.P. procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare l'Amministrazione provvede, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare verifiche in merito al rispetto, da parte del soggetto fornitore, in ordine a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

ART. 14 - PENALI

I servizi oggetto del presente accordo quadro devono essere, pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato, nel preventivo formulato in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro, e nel singolo ordinativo in sede di contratto attuativo.

In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:

- se il fornitore non ottempera – per cause non dipendenti dalla Stazione appaltante – alle prescrizioni contrattuali oppure in caso di esecuzione del servizio non conforme all'ordine, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo del 10% dell'ammontare netto del contratto attuativo. L'importo sarà calcolato in base alla gravità dell'inadempimento.
- se il fornitore non rispetta le tempistiche per l'esecuzione delle prestazioni determinate in sede di contratto attuativo, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo di Euro 500,00= (cinquecento/00). L'importo sarà calcolato in base alla gravità dell'inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante al fornitore mediante e-mail e/o PEC. In tal caso, il fornitore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante stessa potrà applicare al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Esso è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

In caso di ritardo del fornitore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto - con la procedura individuata dall'art. 30, c. 6, del D. Lgs. n. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute al fornitore.

Le prestazioni devono essere espletate nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI

18.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR) nell'ambito della gara e dell'esecuzione del contratto.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente accordo quadro e qualsiasi spesa fiscale sono a carico del fornitore, ivi comprese le eventuali spese per la registrazione. Sono altresì a carico del fornitore le spese di bollo relative agli appalti attuativi.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

20.1 Per tutte le controversie comunque relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell'accordo quadro e degli appalti attuativi è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

20.2 Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del DLgs 50 del 2016, si dà atto che l'accordo quadro non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Capitolato e dall'accordo quadro. Ai sensi dello stesso comma 1 -bis è vietato in ogni caso il compromesso.

La Dirigente del Servizio Sostegno all'Occupazione

Dott. ssa Lucia Di Micco

CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI LICENZE D'USO DI APP PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA IMPEGNATI IN PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - ANNUALITA' 2022-2023

CIG:

CUP:

Il presente contratto attuativo viene stipulato tra il Comune di Napoli, cod. fisc. 80014890638, **Servizio**....., con sede in Napoli, Via..... nella persona del Dirigente del Servizio, Dott./Dott. Ssa..... (da qui Acquirente)

E

la società Libemax S.r.l. Con sede in Gorle (BG), alla Via Roma, 11 - 24020, P. IVA: 03989520162, nella persona diin qualità di Rappresentante Legale della società (da qui Fornitore)

Sulla base di quanto stabilito con accordo quadro stipulato in data 15/12/2022, che ha per oggetto il noleggio di di licenze d'uso di app per la rilevazione delle presenze dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività'.

Art. 1 Oggetto del contratto e ambito

Il presente contratto ha per oggetto il *noleggio di Licenza d'uso di App di rilevazione presenze* per n. utenti, per la durata di

Con la stipula del presente contratto applicativo il fornitore conviene:

- che il contenuto del presente contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- di aver presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Fornitore si impegna a fornire i servizi oggetto del presente Contratto Applicativo nel rispetto delle tempistiche offerte in coerenza con l'Accordo Quadro stesso.

Art. 2 Durata del contratto, quote utenze e liquidazione

Il presente contratto ha durata di 1 anno a decorrere dalla stipula, fino alla quota massima di n.utenze, alle condizioni economiche di cui all'accordo quadro stipulato. La liquidazione dei corrispettivi dovuti avverrà a seguito di positiva verifica della regolarità dell'esecuzione e su presentazione di regolari fatture, redatte secondo le indicazioni del Comune di Napoli, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura medesima.

Art. 3 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con il Comune di Napoli.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il fornitore viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm. e dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi in merito alle ritenute fiscali

L'Impresa assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e Legge 217/2010.

Si dà atto che il presente affidamento non rientra nelle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (obbligo di richiedere, da parte del committente, copia delle deleghe di pagamento per la verifica del regolare versamento delle ritenute fiscali effettuare sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto).

Art. 5 Spese contrattuali

Sono a carico del fornitore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

Art. 6 Controversie e Risoluzione

Ogni controversia inerente l'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente contratto - ordinativo applicativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Nel caso in cui intervenga la risoluzione, per qualsiasi ragione, dell'Accordo Quadro, la stessa determinerà automaticamente anche la risoluzione del presente contratto applicativo. La presente costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Napoli
Sottoscritto digitalmente
Il Responsabile del Servizio.....
Dott./Dott. ssa.....

Per Libemax S.r.l.
Il Legale Rappresentante

.....



P.IVA 01207650639
CF 80014890638
TEL. 0817958200
EMAIL direzione.operativa.tecnica@comune.napoli.it

DESTINATARIO
Servizio Sostegno all'occupazione
Via Sedile Di Porto 33
80138 Napoli (NA)
Codice IPA

OGGETTO

App rilevazione presenze Libemax a valere su Quota Servizi Fondo Povertà 2020: CUP:B61B21006430001 - CIG:953963108B.

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
11_ARP	App rilevazione presenze - Abbonamento a consumo Piattaforma Libemax xxx.libemax.com Costo ad utente/mese € 2,25 Compreso nel prezzo ad utente sincronizzazione automatica con i file creati già ad - hoc per voi su spazio cloud di Google di vostra proprietà e responsabilità	€ 2,25

NOTE Sono esclusi altri costi legati ai gruppi (costo per ogni gruppo: 1,00 € + IVA al mese), all'app presenze admin (costo per ogni utente che accede all'app presenze admin: 2,00 € + IVA al mese) e all'accesso di altri dipendenti/clienti/referenti/amministratori (costo per ogni utente o accesso cliente aggiuntivo: 2,25 € + IVA al mese).

Sono esclusi costi legati al caricamento di documenti (ogni 1000 documenti costo aggiuntivo di € 5,00 + IVA / mese)

Eventuali modifiche all'app o al pannello web non presenti in questo preventivo avranno un costo a parte.

Durata offerta: La presente ha una durata di giorni 30

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario
IBAN: IT85Y0306953411100000000937
SWIFT/BIC: BCITITMM
Banca: Intesa Sanpaolo - Fil. Ranica
Intestatario: Libemax srl

RIEPILOGO IVA

22%

IMPONIBILE IMPOSTE

2,25 € 0,50

Imponibile € 2,25

Totale IVA € 0,50

€ 2,75

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	3344305
Descrizione Trattativa	Fornitura di n. 30600 utenze in 3 anni di software di gestione della rilevazione delle presenze
CIG	953963108B
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome ufficio	AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - SERVIZIO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Telefono	+390817957767
Condice univoco ufficio	HTEOIY
Punto Ordinante	LUCIA DI MICCO, CF:DMCLCU68S70I293C
Firmatario del contratto di stipula	LUCIA DI MICCO, CF: DMCLCU68S70I293C

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	LIBEMAX
Codice Operatore Economico	03989520162
Codice Fiscale Operatore Economico	03989520162
Sede Legale	VIA ROMA, 11
Telefono	0350667180
Posta Elettronica Certificata	LIBEMAX@PEC.IT
Tipologia impresa	SRL

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	341311
Offerta sottoscritta da	MAIDA DANIEL
Email di contatto	INFO@LIBEMAX.COM
Offerta presentata il	13/12/2022

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	68850

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE